



AS 3570

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”

CONTROLLI

Art. 1

Rafforzamento della partecipazione della Corte dei Conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni

Al comma 7 eliminare le parole “o della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria”

MOTIVAZIONE

L'emendamento intende finalizzare l'intervento della Corte dei Conti in caso di irregolarità e pregiudizio in ordine agli equilibri e non ad una situazione più generale e indefinita di “sana gestione finanziaria”.

Art. 3
Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali

All'articolo 3, comma 1, lettera d, capoverso introduttivo dell'art. 147-ter Tuel (Controllo strategico), comma 2, le parole: "che è posta sotto la direzione del segretario comunale" sono sostituite dalle seguenti: "che è posta sotto la direzione del direttore generale, laddove previsto, o del segretario comunale negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale".

Art. 3
Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali

All'articolo 3, comma 1, lettera e, capoverso introduttivo dell'art. 148-bis Tuel (Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali), comma 2, le parole: "le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società il cui fatturato sia in misura non inferiore al 90 per cento derivante dallo svolgimento di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente." sono sostituite dalle seguenti: "le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti valutano altresì le risultanze del bilancio consolidato di cui all'articolo 147-quater"

Art. 3
Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali

All'art. 3, comma 1, lett. d), Nuovo art. 147 Tuel, comma 4, sopprimere l'ultimo periodo "Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite"

MOTIVAZIONE

La norma è pleonastica. I ruoli e le diverse funzioni e responsabilità sono specificate, nel seguito del provvedimento, per ogni tipologia di controllo. La norma rischia di ingenerare incertezza e confusione perché accomuna ruoli che, poi, distingue.

Art. 3
Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali

Art. 3, comma 1, lett. d), nuovo art. 147-bis Tuel, comma 2, primo periodo, dopo le parole “regolarità amministrativa” sopprimere le parole “e contabile”.

Nel secondo periodo eliminare le parole “gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa”.

MOTIVAZIONE

Spetta al segretario il solo controllo di regolarità amministrativa, altrimenti il suo ruolo e la sua funzione vengono ad interferire ed, addirittura, a sostituire, trattandosi di controllo in “fase successiva” quelli del Responsabile del servizio finanziario che, secondo la ratio del provvedimento, dovrebbero, invece, risultare potenziati.

L'emendamento, inoltre è coerente con quanto previsto dal vigente art. 97 Tuel su ruolo e funzioni del Segretario e con le ulteriori funzioni che lo stesso D.L. n. 174/12 attribuisce al Responsabile del servizio finanziario nel nuovo comma 4 dell'art 153 Tuel.

Art. 3
Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali

Art. 3, comma 1, lett. d), nuovo art. 147-quinquies Tuel, comma 1, al termine del periodo dopo la parola “segretario” inserire le seguenti parole “nell’ipotesi di cui all’art 108, comma 4”.

MOTIVAZIONE

Il coinvolgimento nel controllo sugli equilibri finanziari deve riguardare i soggetti direttamente responsabili della gestione e, pertanto, lo stesso segretario nell’ipotesi dell’attribuzione allo stesso delle funzioni del direttore generale

Art. 3
Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali

Art. 3, comma 1, lett. e), nuovo art. 148 Tuel, comma 1, dopo le parole “e dell’equilibrio di bilancio di ciascun ente locale” eliminare il periodo “nonché il piano esecutivo di gestione, i regolamenti e gli atti di programmazione e pianificazione degli enti locali”.

MOTIVAZIONE

La norma del D.L. introduce un controllo generalizzato sull’attività dell’ente locale compresa quella amministrativa di carattere generale anche non avente implicazioni contabili o finanziarie (es. i regolamenti amministrativi degli enti locali e gli atti di programmazione e pianificazione) e quella di carattere assolutamente discrezionale attinente alla realizzazione annuale degli obiettivi di mandato (es. piano esecutivo di gestione).

L’ambito di tale attività di controllo, inoltre, va ampiamente oltre il dettato costituzionale, il quale, come è noto, attribuisce alla Corte dei Conti il “controllo sulla gestione finanziaria degli enti” (art. 100, comma 3 Cost).

Tale controllo, poi, verrebbe attuato con modalità simili alle attività di indagine tipiche della fase istruttoria dei procedimenti attinenti al giudizio di responsabilità, essendo addirittura previsto l’impiego della Guardia di Finanza e l’utilizzo, secondo quanto disposto dal successivo art. 8, di magistrati assegnati alle funzioni giurisdizionali.

La norma si rivela non rispettosa dell’autonomia dell’Ente locale e atta a sostituire con un ormai superato principio gerarchico la natura collaborativa dell’attuale rapporto Corte dei Conti-Ente Locale.

Art. 3
Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali

All'art. 3, comma 1, lettera e), art. 148 bis (rafforzamento del controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria degli enti locali), sopprimere tutto il comma 3.

Articolo 3

(Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali)

Revoca del responsabile finanziario

All'articolo 3 al comma 1, sopprimere la lett. c)

MOTIVAZIONE

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 dispone che l'incarico del responsabile finanziario può essere revocato solo se vengono riscontrate gravi irregolarità nell'esercizio delle funzioni assegnate.

Si chiede l'abrogazione di tale previsione in quanto rappresenta un'indebita ed eccessiva intromissione nella vita amministrativa dell'ente, subordinando l'eventuale revoca al parere del collegio dei revisori dei conti.

Articolo 3

(Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali)

Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali

All'articolo 3 comma 1 lettera d) capoverso art. 147, comma 2 lettera e) è apportata la seguente modifica: a fine comma, eliminare le parole: *“esterni ed interni dell'ente”*;

MOTIVAZIONE

L'emendamento è volto a rendere maggiormente chiara la disposizione normativa in questione, eliminando una dicitura poco comprensibile che altrimenti potrebbe generare dubbi ed interpretazioni fuorvianti.

Articolo 3

(Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali)

Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali

All'articolo 3, al comma 1 lettera d) sono apportare le seguenti modifiche al capoverso 147-quater le seguenti modifiche: al comma 2 eliminare la frase da "e organizza un idoneo sistema" fino a fine comma; al comma 3 ad inizio comma, eliminare la frase: "Sulla base delle informazioni di cui al comma 2".

MOTIVAZIONE

La norma in questione presenta elevati profili di criticità in quanto prevede meccanismi e strumenti particolari e poco chiari, che potrebbero risultare eccessivamente complessi rispetto al controllo che l'ente deve perseguire nonché essere oggetto di interpretazioni difformi. Tali elementi determinano inoltre un'elevata restrizione dell'autonomia organizzativa propria degli enti locali con pregiudizio per i risultati attesi.

Alla luce di ciò, anche in coerenza con il grado di autonomia previsto invece nell'articolo 147 ter nonché nell'ottica della semplificazione, è necessario apportare le modifiche proposte nell'emendamento.

Articolo 3

(Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali)

Controlli di regolarità

All'articolo 3 comma 1, lett. d), al capoverso 147-bis comma 1 all'inizio del secondo periodo sostituire le parole: "E' inoltre effettuato", con le parole: "Il controllo contabile è effettuato"

MOTIVAZIONE

L'articolo introdotto nel TUEL, il 147-bis, stabilisce che il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

L'attuale formulazione del comma 1 non chiarisce le competenze degli attori all'interno degli enti locali in tema di regolarità amministrativa e contabile. L'emendamento individua la corretta competenza tra i vari soggetti con particolare riguardo alle modalità di espressione del parere di regolarità contabile .

Articolo 3

(Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali)

Utilizzo avanzo di amministrazione

All'articolo 3 comma 1, alla lett. h) al capoverso articolo 187 del comma 3-bis all'inizio del periodo aggiungere "A decorrere dall'anno 2013"

MOTIVAZIONE

Si chiede la possibilità che la disposizione in oggetto, ossia che l'avanzo di amministrazione non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo di entrate a specifica destinazione) e 222 (anticipazione di tesoreria) del d.lgs 267/2000 sia applicata a decorrere dal 2013, in quanto la norma modifica i principi contabili in corso d'anno.

Articolo 3

(Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali)

Predissesto- Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali

All'articolo 3 comma 1 lett r) al capoverso Art. 243 quater dopo la parola "composta" inserire le seguenti "oltre al rappresentante dell'ente"

MOTIVAZIONE

Appare quanto meno inopportuno che nella Commissione di cui all'art. 155, denominata Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, non sia prevista la rappresentanza dell'ente locale oggetto di risanamento.

Articolo 3

(Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali)

Predissesto 20.000 abitanti

Articolo 3, comma 1, lett. r) al capoverso 243-bis, comma 1, eliminare al primo periodo le parole: “con popolazione non inferiore a 20.000 abitanti”.

MOTIVAZIONE

L'articolo 243-bis che disciplina la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale si può applicare ai soli comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti. La soglia esclude il 93,5% dei Comuni, e tra questi potrebbero trovarsi Comuni interessarti ad avvalersi della procedura introdotta per riequilibrare il bilancio.

L'emendamento proposto elimina questa soglia in quanto tale limitazione non è giustificata da alcun elemento di fatto o di diritto: infatti i Comuni che, a prescindere dalla dimensione demografica, possono riscontrare le medesime difficoltà ed esigenze. Se la norma non viene modificata i comuni sotto i 20000 abitanti in caso di squilibrio non possono fare altro che avviare le procedure di dissesto con tutte le problematiche che e

sso comporta.

Articolo 3

(Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali)

Predissesto ampliamento platea

Articolo 3, comma 1, lett. r) al capoverso 243-bis, comma 1, eliminare il secondo periodo da: “La predetta procedura” fino alla fine.

MOTIVAZIONE

L'emendamento tende ad ampliare la platea dei potenziali enti interessati alla procedura. Limitare la stessa agli enti ai quali la Corte dei Conti non abbia già provveduto ad assegnare un termine per l'adozione delle misure correttive di cui al dalla legge n. 266 del 2006 (art. 1, co., 168) rende di fatto, molto più ristretto il perimetro di applicazione dello strumento introdotto.

Articolo 3

(Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali)

Predissesto - inserimento dei comuni già in dissesto per anticipazione fondo di rotazione Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali

Articolo 3, comma 1, lett. r) al capoverso articolo 243 ter, al comma 1, dopo le parole “all’articolo 243-bis” aggiungere le parole “ e per i comuni che hanno dichiarato il dissesto ai fini degli articoli 244 e successivi di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267” .

MOTIVAZIONE

L'emendamento si propone di permettere ai comuni che hanno dichiarato il dissesto in base al TUEL, di accedere all'anticipazione del fondo di rotazione.

Articolo 3

(Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali)

Predissesto- eliminazione del criterio per anticipazione fondo di 200 euro Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali

Articolo 3, comma 1, lett. r) al capoverso articolo 243-ter comma 3, eliminare le parole da “nei limiti dell’importo” fino alle parole “annua del Fondo”.

MOTIVAZIONE

Si chiede di eliminare dall’individuazione dei criteri il limite massimo per l’anticipazione attribuibile a ciascun comune del fondo di rotazione.

Articolo 3

(Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali)

Predissesto - inserimento ANCI

Articolo 3, comma 1, lett. r) al capoverso art. 243-quater comma 1 al secondo periodo dopo le parole: “tra i dipendenti dei rispetti Ministeri” aggiungere: “e dall’ ANCI”.

MOTIVAZIONE

La modifica proposta mira a rendere partecipi anche i rappresentanti dei Comuni – e non solo i Ministeri dell’ interno e dell’ economia e delle finanze – della verifica del piano di riequilibrio finanziario trasmesso dagli enti che deliberano la procedura di “predissesto”.

Articolo 3

(Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali)

Predissesto- semplificazione esame del piano di riequilibrio

Articolo 3, comma 1, lett. r) il capoverso 243-quater, è sostituito

243-quater. (Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione). - 1. Entro 10 giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è alla Commissione di cui all'articolo 155. Entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del piano, la predetta Commissione, che può avvalersi della Sezione delle autonomie della Corte dei conti e delle indicazioni fornite dalla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, svolge la necessaria istruttoria e redige una relazione finale, con gli eventuali allegati.

2. In fase istruttoria, la commissione di cui al comma 1 può formulare rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente è tenuto a fornire risposta entro trenta giorni.

4. il ministero dell'Interno con apposito decreto delibera l'accoglimento o il diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

6. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.

7. La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.»;

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha il fine di snellire la procedura burocratica per l'approvazione del piano di rientro.

Articolo 3

(Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali)

Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali

All'articolo 3 comma 2, al primo periodo, le parole "tre mesi" sono sostituite con le parole "sei mesi".

MOTIVAZIONE

Il complesso quadro normativo prevede numerose norme stringenti sia in materia di società pubbliche che di dismissioni societarie, con specifiche scadenze fissate per il prossimo anno le quali. Tali dismissioni incideranno sull'assetto organizzativo degli enti locali determinando, in molti casi l'assenza dei presupposti per l'attivazione del controllo.

E' pertanto assolutamente necessario allineare alcune scadenze in coerenza con l'attivazione dei controlli di cui al comma 1 lettera d), che non può avvenire prima di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legge 174/2012. Ciò permetterebbe inoltre di giungere a definire alcune variabili, ad esempio i criteri per il consolidamento dei conti, avendo così ulteriori tasselli operativi.

Alla luce di ciò e delle sanzioni previste, si rende necessario allungare il succitato termine di attivazione dei controlli, al momento non in grado di garantire l'efficacia dell'azione amministrativa.

Articolo 3

(Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali)

Debiti fuori bilancio per provvedimenti giurisdizionali

All'articolo 3 aggiungere il seguente comma:

All'articolo 194 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n 267 comma 1, la lett a) è così sostituita

“a) sentenze passate in giudicato”

MOTIVAZIONE

L'art. 194 - comma 1 - lett. a) del D. Lgs. 18.08.2000, n 267, prevede l'obbligo per gli enti locali il del riconoscimento dei debiti fuori bilancio. qualora vi siano sentenze esecutive, siccome le decisioni dei Giudici, a seguito di intervenute modifiche normative, sono tutte esecutive ope legis all'atto della loro emanazione, gli Enti (considerata anche la sfavorevole situazione economica contingente) sono oltremodo in difficoltà perché devono provvedere immediatamente anche in presenza di una sentenza di condanna di primo grado, quindi appellabile.

Poiché si verifica molto spesso che le sentenze di primo grado vengano riformate nei successivi gradi di giudizio, l'Ente che ha già proceduto alla liquidazione di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze emanate dal Giudice di prime cure e che deve recuperare da soggetti privati delle somme per effetto delle sentenze di grado successivo, si trova nella situazione di non poter recuperare tali somme, versate sovente a soggetti che nel frattempo sono diventati nullatenenti o a società addirittura sciolte e non più esistenti.

L'emendamento proposto ha lo scopo di modificare la norma sopra esposta stabilendo che l'obbligo del riconoscimento del debito fuori bilancio sia previsto solo nel caso di sentenze passate in giudicato e non anche semplicemente esecutive, modificando in tal senso l'anzidetto comma 1, lett. a), dell'art. 194 del TUEL

Articolo 3

(Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali)

Rateizzazione recupero somme dovute al Ministero dell'Interno

Aggiungere il seguente comma:

Il comma 3 dell'articolo 8 del Decreto legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito in legge 9 agosto 1986, n. 488, è così modificato: al primo capoverso, le parole "fino a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "fino a dieci anni" .

MOTIVAZIONE

L'emendamento viene presentato in quanto il lasso temporale di tre anni, attualmente previsto per il rimborso delle somme dovute al Ministero dell'Interno a seguito di riduzione dei trasferimenti, in presenza di somme di cospicua entità, risulta troppo breve; gli esborsi hanno infatti un forte impatto sui bilanci degli Enti, soprattutto quelli di minori dimensioni, creando serie difficoltà.

Tale situazione si sta, in particolare verificando in questo periodo a fronte delle azioni di recupero avviate dal Ministero dell'Interno a fronte di contributi per la mobilità del personale corrisposti ad oltre 400 comuni per oltre un decennio e rivelatisi poi non dovuti.

Si rende dunque necessaria ed urgente una modifica della norma prevedendo un allungamento dei tempi della rateizzazione.

Articolo 6

(Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei Conti)

Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei Conti

All'articolo 6 sopprimere i commi 1 e 2

MOTIVAZIONE

La previsione dell'utilizzo dei servizi ispettivi di Finanza pubblica della RGS appaiono fortemente invasivi rispetto all'autonomia degli enti locali, soprattutto a fronte di una generica analisi in ordine alla "economicità e organizzazione e sostenibilità dei bilanci" che sono oggetto di autonome scelte dell'ente.

Manovra

Articolo 8

(Disposizioni in materia di patto di stabilità interno)

1- Riduzione del debito

All'articolo 8 comma 3 al capoverso 6-*bis* sostituire le parole "estinzione o riduzione anticipata del debito" con le parole "estinzione anticipata o riduzione del debito".

MOTIVAZIONE

L'emendamento proposto amplia la gamma di operazioni volte alla riduzione del debito.

Articolo 8

(Disposizioni in materia di patto di stabilità interno)

2- Frazionamento dei Mutui da estinguere

1. All'articolo 8 comma 3 aggiungere il seguente capoverso:

“6 quater. Per le finalità di cui al comma 6-bis è consentita ai Comuni l'estinzione parziale di mutui e prestiti con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, anche in deroga ai contratti già sottoscritti.”

MOTIVAZIONE

La quasi totalità dei mutui assunti con la Cassa Depositi e Prestiti dagli enti locali non prevede l'estinzione parziale del mutuo sottoscritto, impedendo, di fatto, agli enti di poter sfruttare l'opportunità offerta dalla norma, si chiede di permettere l'estinzione anche parziale del mutuo contratto.

Articolo 8

(Disposizioni in materia di patto di stabilità interno)

3- Per enti che non hanno mutui da estinguere

All'articolo 8 comma 3 al capoverso 6 bis aggiungere alla fine il seguente periodo:

“Nel caso in cui il Comune abbia utilizzato parzialmente dette risorse a causa di un debito residuo da estinguere inferiore alle risorse non tagliate ovvero nullo, tali risorse concorrono al peggioramento dell'obiettivo del patto di stabilità interno”

MOTIVAZIONE

Alcuni comuni non detengono mutui da estinguere anticipatamente o per un importo tale all'imputazione. Poiché le risorse non utilizzate per l'estinzione del debito dovranno essere recuperate nel 2013 attraverso una riduzione del FSR si chiede per tali enti un peggioramento dell'obiettivo del patto di stabilità.

Articolo 8

(Disposizioni in materia di patto di stabilità interno)

4- Esclusione sentenze esecutive dal PSI

Aggiungere il seguente articolo

All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 aggiungere il seguente comma 26-bis

26-bis. In caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno per sentenze esecutive non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

MOTIVAZIONE

Alcuni comuni sono condannati a pagare somme derivanti da sentenze esecutive, le cui entità non è prevedibile e il pagamento non è differibile. Tali importi non consentono agli enti di rispettare i limiti imposti dal patto di stabilità con la conseguente applicazione delle sanzioni, che in alcuni casi non consentono l'adempimento delle spese obbligatorie come il personale.

Al fine di evitare tale situazione si chiede nel caso in cui tali somme comportino lo sfioramento del patto di stabilità interno di non applicare le sanzioni, per il mancato rispetto del patto di stabilità interno, del taglio delle assegnazioni statali per un importo pari allo sfioramento.

Articolo 8

(Disposizioni in materia di patto di stabilità interno)

5- Sanzione patto di stabilità

All'articolo 8 aggiungere il seguente comma:

1. Il comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto legge del 2 marzo 2012, n. 16 convertito in legge del 26 aprile 2012, n. 44, è abrogato.

MOTIVAZIONE

Gli enti locali che, per garantire i pagamenti alle imprese in base a contratti già sottoscritti nel passato, subiscono, in base alla norma di cui si chiede l'abrogazione, una sanzione in termini di riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per un importo non sostenibile e non connesso alla capacità dell'ente di accertare entrate correnti.

La proposta mira a ripristinare il sistema sanzionatorio per il mancato rispetto del patto di stabilità interno antecedente il decreto legge n.16, in quanto la sanzione così come modificata rischia di mandare in dissesto gli enti.

Articolo 8

(Disposizioni in materia di patto di stabilità interno)

6- Proroga patto di stabilità verticale

All'articolo 8 è aggiunto il seguente comma:

“Per l'anno 2012 il termine di cui al comma 140, secondo periodo, dell'art.1 della legge L. 13 dicembre 2010 n. 220 è prorogato al 30 novembre.”

MOTIVAZIONE

La proroga permette alle Regioni per il 2012 di liberare ulteriori spazi finanziari sul patto di stabilità verticale a favore degli enti locali del proprio territorio oltre a quelli già definiti con la scadenza del 31 ottobre prevista dal comma 140 della legge 220/2010.

La forte sinergia fra i due livelli istituzioni va a vantaggio degli stessi enti ma soprattutto dell'economia dei territori aumentando le capacità finanziarie del sistema con l'immissione di liquidità a favore delle imprese e di soggetti che vantano crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Articolo 8

(Disposizioni in materia di patto di stabilità interno)

7- Esclusione dei piccoli comuni Spending review 2012 e unioni 2013

1. All'articolo 8 comma 3 aggiungere i seguenti commi:

“6-quinquies. Per l'anno 2012 la riduzione di cui al comma 6, con le modalità di seguito stabilite, si applica ai soli comuni soggetti al patto di stabilità interno per il medesimo anno.”

“6-septies. Al fine di incentivare il percorso associativo, nel 2013 per i comuni con popolazione compresa tra i 1000 e i 5000 abitanti che costituiscono Unioni l'obiettivo del patto di stabilità interno viene annullato dalle regioni attraverso il patto di stabilità regionale.

MOTIVAZIONE

Il decreto legge dispone che per l'anno 2012 ai comuni assoggettati al PSI non si applica la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio/trasferimenti disposta dalla spending review, ma gli importi da imputare a ciascun Comune definiti attraverso la metodologia di cui al decreto legge n. 95 del 2012 sono esclusi dalle entrate utili ai fini del patto di stabilità e destinati all'estinzione anticipata del debito.

Le risorse non utilizzate nel 2012 per l'estinzione del debito sono recuperate nel 2013 attraverso il taglio del FSR (modalità di cui art 16, co. 6, del d.l. n. 95 del 2012).

L'emendamento proposto esclude dalla misura disposta i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti ponendola a carico del comparto.

Inoltre per incentivare l'unione dei comuni per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 si propone l'annullamento dell'obiettivo di patto di stabilità interno.

Articolo 8

(Disposizioni in materia di patto di stabilità interno)

8- Esclusione dei piccoli comuni Spending review 2012 e unioni 2013

All'articolo 8 aggiungere il seguente comma

All'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 65, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 aggiungere il seguente comma:

“6-quinquies. Al fine di incentivare il percorso associativo, nel 2013 per i comuni con popolazione compresa tra i 1000 e i 5000 abitanti che costituiscono Unioni l'obiettivo del patto di stabilità interno viene annullato dalle regioni attraverso il patto di stabilità regionale.

MOTIVAZIONE

Al fine di incentivare l'unione dei comuni per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 si propone l'annullamento dell'obiettivo di patto di stabilità interno.

Articolo 8

(Disposizioni in materia di patto di stabilità interno)

9- Modalità attuazione manovra

L'articolo 8 comma 3 del decreto legge 174 è sostituito con il seguente comma 6-bis:

6-bis. Per l'anno 2012 e 2013, ai comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente l'estinzione anticipata o riduzione del debito, inclusi gli eventuali indennizzi dovuti. Le risorse non utilizzate nel corso dell'anno, per l'estinzione anticipata o riduzione del debito sono recuperate nell'anno successivo con le modalità di cui al comma 6. A tale fine i comuni comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata o riduzione del debito. In caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio il recupero è effettuato nell'anno successivo per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata. Nell'anno successivo l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno.

MOTIVAZIONE

Il comma 3 dell'articolo 8 dispone che per l'anno 2012, non si applica la riduzione di risorse erariali di cui all'articolo 16, comma 6, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, spending review due, per i comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno per il medesimo anno.

La norma prevede che gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati dai comuni per l'estinzione anticipata e la riduzione del debito.

L'emendamento si propone di estendere anche al 2013 tale disposizione.

In alternativa

All'articolo 8 comma 3 del decreto legge 174 aggiungere il seguente comma:

Per 2013 ai comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, costituiscono un peggioramento del saldo finanziario di cui all'articolo 31 comma 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

MOTIVAZIONE

L'emendamento propone che per il 2013 per i Comuni soggetti a patto la riduzione di risorse erariali disposta dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, spending review fase due, che prevede un'ulteriore riduzione di risorse pari a 2 miliardi aggiuntivi, sia trasformato in obiettivo valido ai fini del patto di stabilità interno. Ciò in quanto la riduzione disposta è insostenibile per buona parte dei Comuni.

Parte 3 - Interventi per i Comuni terremotati

Articolo 11

(Ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012)

10- Risorse decentrate comuni terremotati

All'articolo 11, prima del comma 1 inserire il seguente

01: "All'articolo 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

9. I comuni individuati nell'allegato 1 al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 e le Unioni di comuni a cui gli stessi aderiscono, per le annualità 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le risorse decentrate fino ad un massimo del 5 % della spesa di personale, calcolata secondo i criteri applicati per l'attuazione dei commi 557 e 562 dell'articolo unico della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali nel determinare lo stanziamento integrativo devono in ogni caso assicurare il rispetto del Patto di stabilità nonché delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Gli stanziamenti integrativi sono destinati a finanziare la remunerazione delle attività e delle prestazioni rese dal personale in relazione alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria.

MOTIVAZIONE

Lo stato di emergenza determinato dagli eventi sismici sta richiedendo l'intervento massivo e prolungato del personale in servizio presso gli enti locali coinvolti, al fine di garantire la corretta gestione dello stato di emergenza e di fronteggiare l'attività ordinaria anche mediante l'attivazione di progetti di riorganizzazione. L'insieme di queste attività richiede la corresponsione di emolumenti accessori (turno, reperibilità etc.) in quantità superiori a quelle ordinariamente gestite e finanziate dal Fondo delle risorse decentrate.

Allo stato attuale sulle risorse decentrate vigono una serie di limiti (definiti dall'articolo 9 del DL n.78/2010) che molto spesso stanno impedendo agli Enti di corrispondere legittimamente il trattamento accessorio dovuto ai dipendenti coinvolti nelle attività di riorganizzazione conseguenti al sisma, con pesanti ripercussioni in caso di contenzioso.

La proposta emendativa prevede una possibilità di incremento delle risorse subordinata al rispetto del Patto di stabilità nonché delle disposizioni concernenti l'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente

Articolo 11

(Ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012)

11- Trasferimenti compensativi

1. All'articolo 11 dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

“1-bis. Per i comuni di cui al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, gli importi dei tributi di spettanza dei comuni non percepiti dai medesimi per effetto dell'esclusione dei fabbricati danneggiati di cui all'articolo 8, comma 3, del medesimo decreto legge n. 74 del 2012 sono compensati attraverso trasferimenti a carico della gestione commissariale.”

MOTIVAZIONE

L'esclusione dell'applicazione dei tributi relativi ai fabbricati distrutti o comunque oggetto di ordinanze di sgombero a seguito degli eventi sismici del maggio 2012, attualmente riferita agli anni d'imposta 2012 e 2013 e – con riferimento all'IMU – anche al 2014, comporta una riduzione delle entrate ai Comuni i quali devono comunque far fronte alle aumentate esigenze dei territori.

L'emendamento ha l'intento di provvedere con risorse apposite al reintegro di tale riduzione di gettito contribuendo al mantenimento della funzionalità delle amministrazioni comunali nei territori colpiti.

Articolo 11

(Ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012)

12- Contributo a fronte di mancate entrate per effetto del terremoto.

All'articolo 9 aggiungere il seguente comma:

All'articolo 8 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con legge del 1 agosto 2012, n. 122, aggiungere il seguente comma:

“Al fine di compensare le minori risorse derivanti dagli eventi sismici, con riferimento a tributi ed entrate di natura patrimoniale diverse dall'imposta municipale propria, è attribuita alla gestione commissariale la somma di 25 milioni di euro per il 2012, da ripartire tra i comuni di cui al decreto legge 2012 n. 74, convertito con legge del 1 agosto 2012, n. 122, sulla base di criteri da determinarsi sulla base di accordo presso la Conferenza Stato – città e autonomie locali.”

Conseguentemente

Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

MOTIVAZIONE

Gli eventi sismici del maggio 2012 hanno determinato una contrazione delle entrate tributarie e patrimoniali dei Comuni colpiti, che hanno comunque dovuto far fronte alle aumentate esigenze del territori.

L'emendamento ha l'intento di determinare un contributo commisurato a tale perdita di risorse.

Entrate TARES

Articolo aggiuntivo

13- Proroga dell'entrata in vigore del Tares

Aggiungere il seguente articolo:

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle parole "1° gennaio 2014".
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sulle superfici considerate ai fini dei vigenti prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.
3. Il comma 13-*bis* dell'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2.
4. Per l'anno 2013 i regimi di prelievo connessi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati adottati presso ciascun comune restano invariati rispetto al 2012, ferme restando le potestà regolamentari comunali nell'ambito del regime di prelievo rispettivamente adottato.

MOTIVAZIONE

L'introduzione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (Tares), prevista a decorrere dal 2013 pone rilevanti problemi applicativi e si colloca in un periodo di grave disagio per ciò che riguarda le capacità organizzative dei Comuni, con particolare riferimento alla fase di transizione che sta attraversando la normativa sulla riscossione delle entrate locali.

La proposta di proroga risponde ad esigenze di maggior ponderazione di taluni elementi disciplinari e regolativi del Tares, sui quali l'Anci ha presentato proposte di modifica, nonché a pressanti motivazioni di opportunità e di necessità di maggior preparazione del processo applicativo.

La proposta assicura inoltre, al comma 2, l'applicabilità della maggiorazione di cui al comma 13 dell'articolo 14 del d.l. 201, a fronte della quale è prevista una corrispondente riduzione delle assegnazioni statali ai Comuni.

La proposta, infine, vincola i Comuni al mantenimento del regime di prelievo attualmente vigente, fino all'entrata in vigore del Tares, prorogata al 2014.

Le possibili difficoltà connesse all'esatta individuazione della superficie di riferimento, necessaria per la ripartizione della riduzione delle assegnazioni statali di cui al comma 13-bis, possono essere superate in tempi brevi attraverso una certificazione dei Comuni verificata in sede tecnica presso la Conferenza Stato-Città, anche attraverso il confronto con i dati di superficie e consistenza degli immobili attualmente disponibili presso l'Agenzia del Territorio.

Articolo aggiuntivo

15- Riferimenti istitutivi del Tares

1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole da "svolto mediante l'attribuzione" a "legge 14 settembre 2011, n. 148," sono sostituite dalle seguenti: "svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale."

MOTIVAZIONE

La sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 17-20 luglio 2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 del d.l. 138 del 2011 (Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'Unione europea).

Appare pertanto necessario evitare il riferimento alle modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti "mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva" che rimandano al comma 1 del testo giudicato illegittimo.

Il riferimento proposto si conforma, senza dare adito a possibili contraddizioni o incertezze, alla vigente normativa ambientale di cui agli artt.198 e seguenti del d.lgs. n.152 del 2006, nell'ambito del quale è prevista a regime un compartecipazione (e non più una competenza esclusiva) del Comune alla gestione e regolazione del servizio di gestione dei rifiuti.

Articolo aggiuntivo

16- Modifica TARES

1. All'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9 è sostituito dai seguenti:

«9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-ter, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa sui rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, o della Tariffa di igiene urbana prevista dall'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, o dall'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Restano ferme le procedure di interscambio informativo tra i comuni e l'Agenzia del territorio di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

9-bis. La determinazione delle riduzioni da applicare alle assegnazioni di ciascun comune, ai sensi del comma 13-bis, viene effettuata con decreto del ministro dell'interno di natura non regolamentare, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da definire entro il 31 marzo 2013, sulla base della certificazione comunale delle superfici attualmente oggetto dei prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, rilevata con il supporto dell'Anci, nonché sulla base dei dati relativi alle superfici delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, all'uopo forniti dall'Agenzia del territorio. »

9-ter. A decorrere dall'anno successivo all'emanazione del provvedimento di cui al comma 9-*quater*, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile. I comuni adottano le più idonee forme di comunicazione ai contribuenti delle nuove superfici imponibili.

9-*quater*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da emanarsi previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 31 dicembre 2014, viene certificato l'avvenuto allineamento dei dati catastali con le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica esterna ed interna di ciascun comune. Al fine di assicurare il massimo possibile allineamento degli archivi catastali con le predette informazioni, l'Agenzia del territorio pubblica entro il 31 marzo 2013 gli elenchi relativi a ciascun comune delle unità immobiliari ordinarie, con i rispettivi intestatari catastali, per le quali non siano disponibili le planimetrie. Gli intestatari catastali provvedono, anche su richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale

dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale mancante del relativo immobile, sulla base si di procedure semplificate disposte con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 9-ter, per le residue unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l'Agenzia del territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso. In tali casi il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente è corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le medesime disposizioni di cui al presente comma, si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. »

MOTIVAZIONE

L'emendamento proposto punta a rimuovere una delle principali criticità della normativa sul Tares, rappresentata dalla individuazione della superficie catastale come base di riferimento per il calcolo del tributo.

L'attuale dispositivo di calcolo del tributo (comma 9 dell'articolo 14 del d.l. 201), ancorato alle superfici catastali, crea infatti situazioni gravi di sperequazione e rischia di determinare problemi gestionali non facilmente superabili. Si pensi, in proposito, non solo alla necessità di individuare criteri e procedure particolari per gli immobili non qualificati con la relativa superficie negli archivi catastali, ma soprattutto alla difficoltà – che va tuttora considerata strutturale – di associare a ciascuna unità immobiliare la relativa superficie catastale in un contesto di grave disallineamento di tali archivi in materia di toponomastica e di numerazione civica, esterna ed interna, degli edifici urbani. Tali disallineamenti non sono superabili in tempi brevi e, pertanto, l'attuale dispositivo non può che portare a gravissime difficoltà gestionali e a disparità di trattamento nell'impianto del nuovo tributo.

In particolare, va osservato che la superficie catastale comprende parte della muratura dell'unità immobiliare censita e tale inclusione può portare a significative differenze tra due unità di identica superficie calpestabile, a seconda delle rispettive tipologie edilizie.

Inoltre, l'attuale formulazione del comma 9 prevede che "Per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali." Tale previsione evidenzia una grave incomprendimento delle difficoltà sopra accennate, ipotizzando che l'Agenzia del territorio sia in grado di assicurare quell'allineamento informativo che può essere proficuamente realizzato soltanto sulla base di una complessa serie di attività di cooperazione – finora rimaste purtroppo inattuata – e che pertanto non si presta nell'immediato a risolvere incombenti esigenze di certezza del prelievo e di semplicità negli adempimenti richiesti sia ai cittadini che agli uffici comunali.

La modifica proposta permette, per un periodo transitorio di massima indicato in un biennio (2013-2014), di acquisire al sistema Tares le dichiarazioni e gli accertamenti riferiti ai prelievi sui rifiuti attualmente vigenti, assicurando una efficace continuità operativa, ed utilizzando la superficie catastale, nella misura cautelare

dell'80%, in fase di accertamento dell'evasione e dell'elusione, come presunzione semplice nel caso in cui il Comune non sia in grado di effettuare misurazioni dirette.

L'applicazione della nuova base di riferimento catastale per le superfici assoggettabili al Tares viene prevista a decorrere dal 2015, previo allineamento dei dati catastali con la toponomastica e la numerazione civica dei Comuni, definito attraverso un percorso necessariamente concertato.

Articolo aggiuntivo

17- Gestione e riscossione del Tares

1. I commi 35 e 36 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono sostituiti dai seguenti:

“35. Al fine di assicurare l'efficienza nella gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, nonché di rafforzare il ciclo di gestione dei rifiuti anche sotto il profilo del suo corretto finanziamento, il comune può affidare la gestione e la riscossione del tributo al soggetto affidatario del servizio di igiene urbana, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disponendo altresì che al medesimo soggetto resti devoluto il gettito della componente relativa alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. Il riversamento al comune delle somme incassate a titolo di componente relativa ai servizi indivisibili deve in ogni caso avvenire non oltre il quinto giorno lavorativo successivo all'incasso.

36. Nelle more del riordino del sistema della riscossione degli enti locali, nel caso di affidamento, anche disgiunto, dell'accertamento e della riscossione del tributo ad uno dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri, 1), 2) e 4), il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi deve essere versato esclusivamente al comune, che è tenuto ad assicurare le forme più idonee per il tempestivo pagamento degli aggi o compensi spettanti al soggetto affidatario della gestione dell'entrata. Il Comune è altresì tenuto ad assicurare che il gettito della componente del tributo relativa ai rifiuti sia destinato tempestivamente al finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti.

36-bis. Il comune, o il soggetto affidatario della gestione, previo gradimento del comune, designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.”

2. Alla fine del comma 32 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo:

“In questo caso i comuni possono altresì affidare la gestione del tributo al soggetto di cui al comma 31 che provvede al riversamento delle somme incassate non oltre il quinto giorno lavorativo successivo all'incasso. “

MOTIVAZIONE

Le norme relative alla gestione del Tares sono caratterizzate da eccessi di rigidità che non consentono di assicurare un'ordinata transizione al nuovo regime di prelievo delle diverse forme di gestione che si sono affermate nel corso di oltre un decennio di autonomia della gestione delle entrate comunali e di diversificazione del sistema di prelievo sullo specifico settore dei rifiuti.

In particolare, oltre 1.200 Comuni, per circa 17 milioni di abitanti, hanno adottato il prelievo tramite tariffa, la TIA, di cui al d.lgs. n. 22 del 1997. La gran parte di tali situazioni hanno devoluto l'entrata al soggetto gestore del servizio, in applicazione dell'articolo 49 del citato d.lgs. 22. Pertanto, a prescindere dalla questione posta con la sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009, circa la natura tributaria da attribuirsi alla TIA, si sono nel tempo consolidati modelli di gestione dell'entrata in capo alle aziende di

gestione del servizio che hanno comportato consistenti investimenti in sistemi organizzativi ed informativi, nonché l'impiego di personale specificamente dedicato.

Al fine di favorire la stabilità finanziaria delle aziende di gestione, viene altresì prevista la facoltà per il Comune di devolvere l'entrata all'azienda stessa. Il Comune viene in ogni caso chiamato ad assicurare la tempestività del finanziamento del servizio rifiuti, qualsiasi sia il modello di gestione dell'entrata che riterrà di adottare.

La prescrizione derogatoria di cui all'attuale comma 35 secondo la quale il Tares "è versato esclusivamente al comune" appare, peraltro, immotivata anche alla luce del processo di riforma della riscossione locale, di cui al disegno di legge delega attualmente all'esame del Parlamento (art. 3, comma 12), nel cui ambito figurano principi meno apodittici, ma più saldamente orientati ad abbattere i rischi di cattiva gestione delle somme incassate da terzi affidatari per tributi ed entrate comunali, in un quadro organico di garanzie per l'erario locale e per l'efficienza del complessivo sistema di gestione dell'entrata.

La modifica proposta permette inoltre di mantenere su base unitaria la gestione delle due componenti del tributo (servizio rifiuti e servizi indivisibili), anche nel caso di adozione della tariffa corrispettiva di cui al comma 29, per le evidenti connessioni nell'individuazione dei soggetti passivi e nella base imponibile di riferimento.

Articolo aggiuntivo

18- Autorità competente per l'approvazione del Piano finanziario Gestione e riscossione del Tares

1. Al comma 23 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole "dall'autorità competente" sono sostituite dalle parole: "dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"

MOTIVAZIONE

Nell'attuale formulazione, il comma 23 prevede che il piano finanziario annuale, presupposto essenziale per la determinazione delle tariffe di applicazione del Tares per la componente rifiuti, sia approvato "dall'autorità competente". Si tratta di una formulazione generica che si presta a possibili contestazioni in sede di contenzioso, che – se giudicate meritevoli di ascolto – colpirebbero il fondamento stesso del prelievo. Appare pertanto opportuno menzionare espressamente il consiglio comunale quale autorità preposta all'approvazione del Piano finanziario, facendo salva l'eventualità che le norme vigenti (nazionali o regionali) indichino una diversa autorità in tale materia (ATO e altri simili organismi di gestione di area vasta).

Articolo aggiuntivo

19- Agevolazioni componente servizi indivisibili

1. Il comma 21 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abolito.

MOTIVAZIONE

Il comma 21 di cui si propone l'abolizione obbliga i Comuni ad applicare alla componente servizi indivisibili del Tares le stesse agevolazioni o riduzioni tariffarie obbligatorie o facoltative che i commi dal 15 al 20 prevedono con riferimento alla componente rifiuti del tributo.

Tale dispositivo è evidentemente irrazionale ed anomalo in quanto la quasi totalità delle riduzioni indicate si riferisce a condizioni di fornitura del servizio rifiuti, ovvero a condizioni d'uso degli immobili che non sembrano avere legami con la ratio della componente sui servizi indivisibili.

L'autonomia regolamentare comunale rende comunque possibile la determinazione di agevolazioni di carattere sociale, legate ad esempio alla mitigazione del prelievo sulle famiglie numerose o sulle fasce più deboli sotto il profilo socio-reddituale.

Articolo aggiuntivo

20- Disciplina delle riduzioni per raccolta differenziata delle utenze domestiche

1. Al comma 17 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole "sono assicurate" sono sostituite dalle parole "possono essere applicate"

MOTIVAZIONE

L'obbligatorietà (per quanto in misura indeterminata) dell'applicazione di riduzioni a fronte dell'attuazione della raccolta differenziata delle utenze domestiche appare incongrua in un contesto nel quale l'obiettivo della raccolta differenziata anche dei rifiuti domestici deve caratterizzare l'organizzazione della gestione dei rifiuti in modo stabile e generalizzato.

E' noto che la raccolta differenziata costituisce un impegno oneroso e soltanto attraverso l'adeguamento dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti può comportare significativi vantaggi anche sotto il profilo economico.

Appare pertanto opportuno che l'applicazione di incentivi tariffari alla raccolta differenziata presso le famiglie resti facoltativa.

Articolo aggiuntivo

21- Applicazione della componente Tares sui servizi indivisibili alla Tares-giornaliera

1. Al comma 27 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole “, compresa la maggiorazione di cui al comma 13” sono sostituite dalle parole “. La maggiorazione di cui al comma 13 si applica esclusivamente ai casi di applicazione temporanea del tributo in sede fissa; in caso di sede fissa ricorrente più volte nell'anno, la maggiorazione è dovuta una sola volta con riferimento alla superficie occupata o detenuta dal contribuente.”

MOTIVAZIONE

Nell'attuale formulazione l'applicazione della maggiorazione Tares (componente servizi indivisibili) ai casi di attività temporanee è generalizzata, con il risultato di complicarne notevolmente l'applicazione nel caso di commercio ambulante o attività occasionali o saltuarie. La modifica proposta limita l'applicazione della maggiorazione ai soli casi di occupazioni oggetto del tributo che avvengano su sede fissa, anche ricorrente.

Modifiche alla disciplina IMU

Articolo aggiuntivo

22- Applicazione dell'imposta agli immobili di proprietà comunale

1. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 11 è inserito il seguente comma:

11-bis . Il secondo periodo del comma 11 dell'articolo 13 del comma 11 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il comma 17 del medesimo articolo non si applica all'intero gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili posseduti dai comuni e siti nel loro territorio.

MOTIVAZIONE

Con l'emendamento proposto viene esplicitato attraverso l'interpretazione autentica, il fatto che il Comune possessore di immobili siti nel suo territorio non è tenuto ad alcun pagamento dell'IMU, né con riferimento alla quota comunale, né per ciò che riguarda la quota di pertinenza statale. Tale esplicitazione deriva, peraltro, dalla modifica al comma 11 recata dal d.l. 16 del 2012, in base alla quale "Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio e non si applica il comma 17".

Articolo aggiuntivo

23- Termine approvazione delibere IMU anno 2013

Aggiungere il seguente articolo:

1. All'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2012, n. 214, il secondo, il terzo ed quarto periodo sono sostituiti dai seguenti:

“L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione sul predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse si esplicano ai fini del calcolo e del pagamento dell'acconto dell'imposta, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera afferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro e non oltre il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, il pagamento dell'acconto è effettuato sulla base delle aliquote e delle detrazioni in vigore nell'anno precedente, fatto salvo il conguaglio da effettuarsi con il pagamento del saldo sulla base dell'imposta annua complessivamente dovuta in base alle modifiche deliberate nei termini di legge”.

2. All'articolo 1, comma 169, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole “e le aliquote” sono sostituite dalle seguenti: “, le aliquote e le detrazioni”.

MOTIVAZIONE

L'art. 13-bis del d.l. n.201 del 2011 (attraverso una modifica recata dal d.l. 16 del 2012) obbliga i comuni ad approvare le aliquote IMU entro la fine di marzo, essendo previsto l'invio al Mef per la pubblicazione entro il 23 aprile. Il mancato invio entro tale termine determina l'applicazione delle aliquote e delle detrazioni deliberate l'anno precedente.

La norma svincola l'approvazione delle aliquote IMU dalla regola generale, fissata dall'art. 1, comma 169 della legge n.296/2006, che fissa il termini di approvazione delle manovre fiscali comunali entro la data di approvazione del bilancio. Non sarebbe coerente con l'ordinamento finanziario che il comune, in presenza di proroga dei termini di approvazione dei bilanci (ad esempio a giugno) si trovi a dover approvare le aliquote della principale entrata tributaria con mesi di anticipo rispetto all'approvazione del bilancio.

Dalla relazione tecnica al decreto legge n. 16 del 2012, la scelta legislativa è stata giustificata con la possibilità di permettere ai contribuenti di pagare l'acconto sulla base di aliquote già deliberate.

Con la modifica normativa formulata si ripropone un dispositivo analogo a quello previsto per l'ICI dall'art. 10, comma 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992, che in oltre un decennio di applicazione del soppresso tributo comunale non ha generato alcun problema applicativo.

Il secondo comma proposto serve a chiarire che in caso di mancata approvazione della delibera si applicano non solo le aliquote ma anche le detrazioni deliberate in precedenza, così come previsto anche nell'ultimo periodo del comma 13-bis, oggetto della riformulazione proposta.

Articolo aggiuntivo

24- Variazione del bilancio in conseguenza di variazioni delle aliquote e detrazioni fiscali

1. Al comma 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "e le aliquote" sono sostituite dalle parole ", le aliquote e le detrazioni";

b) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo:

"In caso di modificazioni delle aliquote, delle tariffe e delle detrazioni dei tributi deliberate entro i termini di cui al primo periodo, ma successivamente all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione, il comune adotta contestualmente la variazione del bilancio stesso."

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2012.

MOTIVAZIONE

Secondo alcune interpretazioni della magistratura contabile, la variazione della disciplina dei tributi comporta in ogni caso la ripetizione delle complesse procedure previste per l'approvazione del bilancio di previsione, anche se il bilancio stesso sia già stato deliberato.

Tale interpretazione rende estremamente difficile la legittima – e in alcuni casi doverosa – variazione delle norme regolamentari di applicazione dei tributi comunali, nei casi in cui, a seguito dell'approvazione del bilancio entro i termini stabiliti (e di solito prorogati con decreto del ministro dell'Interno), intervengano fatti nuovi che incidono sulla dotazione di risorse e sulle facoltà di manovra fiscale dei Comuni.

La continua variazione delle risorse assegnate ai Comuni e delle norme che ne regolano la fiscalità, anche nel corso dell'esercizio finanziario, ha determinato sia nel 2011 che nel 2012 l'esigenza da parte di molte amministrazioni di ritornare sulle misure di aliquota e di detrazione già stabilite in sede di prima approvazione del bilancio, per operare modifiche necessarie, spesso a ridosso del termine ultimo per tali adempimenti.

Con la modifica proposta viene chiarito che nel caso di variazioni di carattere tributario – sempre da deliberarsi entro i termini previsti dalla legge – le conseguenti modifiche al bilancio possono avvenire sulla base delle procedure di variazione (art. 175, comma 8 del TUEL), che peraltro prevedono il pieno coinvolgimento del Consiglio comunale nella decisione.

Con la modifica di cui alla lettera a) viene inoltre esplicitamente esteso alle detrazioni il campo di intervento delle variazioni tributarie oggetto della norma, mentre con il comma 2, viene resa applicabile anche all'esercizio finanziario 2012 la modifica normativa proposta, così da assicurare la regolarità delle variazioni di bilancio effettuate dai Comuni nel corrente mese di ottobre a seguito delle variazioni della disciplina dell'ICI sulla base dei dati resi noti dai ministeri dell'Economia e dell'Interno soltanto tra il 15 e il 22 ottobre.

Articolo aggiuntivo

25- Obblighi di pagamento e dichiarazione per gli amministratori di condominio, comunioni e multiproprietà

1. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2012, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2012, n.214, dopo il comma 12-ter sono aggiunti i seguenti:

12-quater. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, punto n. 2) del codice civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dal condominio, a cura dell'amministratore, in sostituzione dell'obbligo gravante sui condomini.

12-quinquies. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti reali di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, l'imposta municipale propria è dovuta dai titolari del diritto a tempo parziale. La dichiarazione deve essere presentata dal condominio o dalla comunione, a cura dell'amministratore, in sostituzione dell'obbligo gravante sui contribuenti.

12-sexies. L'amministratore del condominio o della comunione, nei casi indicati ai commi 12-quater e 12-quinquies, è tenuto al pagamento dell'imposta ed è autorizzato a prelevare l'importo necessario dalle disponibilità finanziarie comuni, attribuendo le quote di rispettiva spettanza a ciascun titolare, con addebito nel rendiconto annuale.

MOTIVAZIONE

Nel passaggio dall'Ici all'Imu le norme sul pagamento dell'imposta, da parte dell'amministratore di condominio per le parti comuni di proprietà e per le quote di possesso nella multiproprietà, non sono più applicabili in quanto non richiamate. Il tema non viene affrontato dalla recente circolare 3/Df del MEF.

Nella vigenza della disciplina Ici, l'articolo 10, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 504/92, imponeva all'amministratore di presentare, per conto dei condòmini, la dichiarazione per le parti di proprietà comune accatastate in via autonoma (come l'alloggio del portiere, l'autorimessa e la sala riunioni). Il Ministero dell'Economia, con varie circolari (tra cui la 136/98), ha poi permesso all'amministratore di effettuare il pagamento unico, estendendo di fatto gli obblighi (e i poteri) concessi all'amministratore dalla norma di legge anche al versamento dell'imposta.

Per gli immobili con diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà), inoltre, l'articolo 19 della legge 388/2000 ha stabilito che l'amministratore della multiproprietà fosse tenuto al versamento dell'Ici, essendo a tal fine autorizzato a prelevare l'importo dalle disponibilità finanziarie del condominio o comunione, con addebito nel rendiconto annuale.

Gli adempimenti in capo all'amministratore sono stati mantenuti anche dopo la semplificazione prevista dall'articolo 37, comma 53, del decreto legge 223/2006 (che ha soppresso l'obbligo dichiarativo generalizzato ai fini dell'Ici), come si evince dal decreto ministeriale del 23 aprile 2008 che ha approvato l'ultimo modello

di dichiarazione Ici. Nelle relative istruzioni si legge, infatti, che per le parti comuni “la dichiarazione va presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini”; invece per la multiproprietà “solo il pagamento dell'Ici va effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione, mentre l'obbligo di presentazione della dichiarazione resta a carico dei singoli soggetti passivi”.

Con il passaggio all'IMU, appare quanto mai opportuno dare sistemazione normativa agli obblighi dichiarativi e soprattutto di versamento. Infatti, per quanto riguarda le dichiarazioni il nuovo articolo 13, comma 12-ter, del decreto legge 201/2011, consente di utilizzare quelle già presentate ai fini Ici ed inoltre le disposizioni riguardanti il Modello unico informatico (MUI di cui al co. 53, art. 39, d.l. 223/2006, non citato dalla disciplina IMU) sembrano pacificamente recuperabili attraverso il decreto ministeriale di cui al citato comma 12-ter. Tale decreto potrà altresì stabilire “i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione”, disciplinando almeno le proprietà comuni condominiali in armonia con il precedente regime, anche ai fini della dichiarazione del possesso insorto dal 1° gennaio 2012, il cui termine è fissato al 30 settembre 2012.

Tali eventualità appaiono comunque poco sostenute da un quadro normativo certo, mentre è essenziale assicurare con un norma di legge più esplicita ed organica l'attribuzione agli amministratori (sia dei condomini che delle multiproprietà) della responsabilità degli adempimenti di pagamento, oltre che dichiarativi, colmando la lacuna normativa a fini sia di semplificazione che di facilitazione delle attività di controllo degli adempimenti.

Articolo aggiuntivo

26- Coniuge assegnatario di casa familiare non di proprietà dei coniugi

1. A norma dell'articolo 1, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, il diritto di abitazione disposto dall'articolo 4, comma 12-quinquies del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, deve intendersi riferito alla quota di possesso del coniuge non assegnatario e nei limiti di essa.

MOTIVAZIONE

L'art. 4, comma 12-quinquies del DL 2 marzo 2012 n. 16 convertito dalla legge 26 aprile 2012 n. 44 dispone che "ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria ..., l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione."

Nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di capacità contributiva, si rende necessario confermare la limitazione d'ambito applicativo del diritto di abitazione alla quota di possesso del coniuge non assegnatario, privato della disponibilità dell'immobile, escludendo benefici fiscali a favore di soggetti terzi non destinatari degli effetti del provvedimento di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Articolo aggiuntivo

27- Decorrenza del riconoscimento della ruralità dei fabbricati

1. A norma dell'articolo 1, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli effetti fiscali delle domande di variazione della categoria catastale presentate secondo la procedura disposta dal comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si intendono prodotti a far tempo dalla domanda.

MOTIVAZIONE

Nel rispetto dei principi di efficacia della legge nel tempo, dettati dall'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, nonché dall'art. 3 della legge n. 212 del 27 luglio 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), al fine di assicurare l'applicazione della legge nel rispetto della parità di trattamento dei contribuenti, si rende necessario dare soluzione ai dubbi interpretativi relativi agli effetti fiscali delle domande di variazione della categoria catastale volte al riconoscimento della ruralità, secondo la procedura disposta dal comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

Articolo aggiuntivo

28- -Interpretazione autentica del requisito di iscrizione alla previdenza agricola ai fini dell'IMU

1. Ai fini dell'applicazione dei benefici che prevedono il requisito di iscrizione alla previdenza agricola, nell'ambito della disciplina dell'imposta municipale propria e della sua anticipazione in via sperimentale per effetto dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il requisito medesimo si considera conseguito nei seguenti casi:

- a) imprenditori agricoli professionali che sono iscritti alla previdenza agricola ai fini del conseguimento di trattamenti pensionistici;
- b) persone che, avendo svolto attività agricole, sono fruitori di trattamenti pensionistici originati da tali attività, a condizione che tali trattamenti costituiscano almeno il 50 per cento del reddito complessivo conseguito nel biennio precedente e il terreno oggetto di agevolazione ai fini dell'imposta municipale propria non possa essere considerato edificabile a norma degli strumenti urbanistici vigenti.

MOTIVAZIONE

Il requisito di iscrizione alla previdenza agricola viene richiesto nell'ambito della disciplina dell'IMU "sperimentale" per la fruizione di due agevolazioni di notevole rilievo:

- *l'applicazione del moltiplicatore ridotto (110 in luogo di 135) per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli (comma 5, art. 13, del d.l. 201 del 2011);*
- *la franchigia esente per i terreni agricoli di minor valore (fino a 6 mila euro) e l'abbattimento dell'imponibile per fasce (fino a 32 mila euro), di cui al comma 8-bis della norma citata.*

La norma proposta appare necessaria in considerazione della scarsa definizione dell'attuale richiamo nelle norme che regolano l'IMU, con particolare riferimento:

- *alla natura dei beneficiari che dovrebbe con maggior chiarezza essere circoscritta alle persone fisiche (già comprensive delle società di persone e delle cooperative in base a norme vigenti), come peraltro emerge dalla lettura della norma, seppur in modo non sufficientemente esplicito. La messa a punto è necessaria per evitare l'insorgere di contenzioso, nonché un indebito ampliamento delle agevolazioni;*
- *ai fondi ad uso agricolo non professionale dei pensionati dell'agricoltura, che nell'attuale quadro risulterebbero soggetti all'IMU senza alcuna agevolazione,*

Articolo aggiuntivo

29- Facoltà di regolamentazione dell'IMU da parte dei Comuni

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è così sostituito:

“5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

a) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.

b) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

c) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

d) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

e) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

f) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;

g) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni.

MOTIVAZIONE

L'integrazione proposta recupera in modo esplicito alcune delle facoltà regolamentari vigenti ai fini dell'ICI, recate dall'articolo 59 del d.lgs. n. 446 del 1997. Oltre alla già prevista facoltà di introdurre l'accertamento con adesione, si tratta della possibilità di determinare in casi eccezionali diverse scadenze per il pagamento del tributo, di evitare l'applicazione di sanzioni in caso di pagamenti irregolari ma non insufficienti effettuati da un contitolare in luogo di un altro contitolare, di regolare alcuni aspetti particolari dell'imposizione sulle aree edificabili (facoltà di rimborso per le aree divenute inedificabili, possibilità di definire valori parametrici per l'accertamento delle aree edificabili, determinazione di requisiti per poter considerare agricoli terreni edificabili a norma degli strumenti urbanistici vigenti); di confermare gli strumenti di incentivazione e potenziamento delle strutture dedicate alla gestione delle entrate comunali, ampliandone il campo alle attività di partecipazione all'accertamento dei tributi erariali.

Riscossione

Articolo 9

(Disposizioni in materia di verifica degli equilibri di bilancio degli enti locali, di modifiche della disciplina IPT, di IMU, di riscossione delle entrate e di cinque per mille)

30- Riscossione delle entrate dei comuni - Procedure di esecuzione dei debiti fino a 2.000 euro

Dopo il comma 4 dell'articolo 9 è aggiunto il seguente:

“4-bis. Alla lettera gg-quinquies del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106, è aggiunto il seguente periodo: «; nel caso in cui la posizione debitoria di cui al periodo precedente si riferisca esclusivamente a debiti verso enti locali è obbligatorio l'invio di un solo sollecito di pagamento e le procedure cautelari o esecutive previste dalla legge possono essere intraprese a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'invio di detto avviso.»”

MOTIVAZIONE

La mitigazione degli obblighi di comunicazione relativi alle quote poste in riscossione coattiva di importo inferiore a 2.000 euro è indispensabile nel caso dei tributi locali, che per loro natura sono costituiti da quote unitarie molto basse. Secondo dati di fonte Equitalia, oltre il 90 % delle quote iscritte a ruolo dai Comuni non supera i mille euro.

Le limitazioni a suo tempo introdotte nell'esercizio delle azioni esecutive su crediti inferiori a 2 mila euro, oltre a rallentare i recuperi relativi al complesso delle entrate comunali, non appaiono giustificate proprio in ragione della modestia del debito oggetto di recupero, che non incide – se non per rare eccezioni – sulla capacità economica del contribuente moroso.

Articolo 9

(Disposizioni in materia di verifica degli equilibri di bilancio degli enti locali, di modifiche della disciplina IPT, di IMU, di riscossione delle entrate e di cinque per mille)

31- Aggio ed oneri della riscossione

Dopo il comma 4 dell'articolo 9 è aggiunto il seguente:

“4-ter. Gli enti locali, le Regioni, i consorzi e le altre forme associative tra detti enti, nonché i soggetti affidatari in regime di concessione delle attività di riscossione di detti enti possono porre a carico del contribuente gli oneri della riscossione ed il rimborso degli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure esecutive, secondo le modalità e nelle misure massime stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.”

MOTIVAZIONE

In attesa della modifica e del riordino del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali, previsto dall'articolo 3 del disegno di legge delega fiscale attualmente all'esame del Parlamento, appare opportuno disciplinare provvisoriamente ed a valere su tutti i rapporti pendenti le modalità e le misure massime degli oneri della riscossione ripetibili dal contribuente.

Nel sistema vigente nessuna disposizione disciplina esplicitamente la misura dell'aggio che è ripetibile dal contribuente in caso di riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento. Molti comuni hanno applicato alla riscossione coattiva tramite ingiunzione lo stesso dispositivo previsto dall'art. 17 del D.lgs. n. 112 del 1999 per la riscossione coattiva tramite ruolo. Tale modo di operare è stato però censurato dal Consiglio di Stato, sentenza 12 giugno 2012, n. 3413. Se si considera che nella riscossione tramite ruolo al contribuente è addebitata una parte dell'aggio (se la cartella è pagata nei sessanta giorni dalla notifica) o l'intero aggio (se il pagamento avviene oltre i sessanta giorni), il passaggio dalla riscossione tramite ruolo a l'ingiunzione di pagamento può determinare un significativo incremento dei costi di riscossione, che trattandosi di spesa pubblica, costituirà un immotivato onere aggiuntivo posto a carico della generalità dei contribuenti che adempiono regolarmente al pagamento dei tributi e delle entrate locali in genere.

Stesso problema si registra con riferimento alle spese che l'ente locale sostiene per riscuotere le ingiunzioni non pagate nei sessanta giorni dalla notifica (preavviso di fermo, pegno, ipoteca, etc.) che risultano invece disciplinate per la riscossione tramite ruolo.

Le modifiche proposte servono non solo ad uniformare le modalità operative dei comuni e degli enti locali, ma soprattutto a rendere più certi e trasparenti i rapporti con i contribuenti.

Articolo 9

(Disposizioni in materia di verifica degli equilibri di bilancio degli enti locali, di modifiche della disciplina IPT, di IMU, di riscossione delle entrate e di cinque per mille)

32- Riscossione delle entrate dei comuni-quote inesigibili

Dopo il comma 4 dell'articolo 9 è aggiunto il seguente:

“4-quater. Al comma 34 dell'articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 del 2011, la lettera c) è abolita.”

MOTIVAZIONE

La norma di cui si propone l'abolizione ha escluso la mancata effettuazione di azioni esecutive mobiliari dai motivi di diniego delle domande di rimborso per quote inesigibili da parte degli agenti della riscossione. La norma modifica dunque ingiustificatamente le condizioni di regolarità dei servizi resi dagli ex concessionari bancari e dalla stessa Equitalia, determinando una indebita modificazione del rapporto contrattuale insito nella concessione di riscossione e generando gravi danni economici ai bilanci degli enti locali.

La valutazione di modalità concertate per la regolazione dei debiti e dei crediti tra i comuni e le aziende del gruppo Equitalia va demandata ad un approfondimento condiviso della situazione, nella consapevolezza delle esigenze di sostenibilità economico-finanziaria delle soluzioni da adottarsi.

Articolo 9

(Disposizioni in materia di verifica degli equilibri di bilancio degli enti locali, di modifiche della disciplina IPT, di IMU, di riscossione delle entrate e di cinque per mille)

33- Società pubbliche preposte alla gestione e alla riscossione delle entrate locali

Dopo il comma 4 dell'articolo 9 è aggiunto il seguente:

“4-quinquies. Al termine dell'articolo 4, comma 3, D.L. 6 luglio 2012 , n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, si aggiunga il seguente periodo:

«Le disposizioni di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo non si applicano alle società di cui all'articolo 52, comma 5, lett. b), n. 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a condizione che alla data del 30 giugno 2013 abbiano ad oggetto esclusivo lo svolgimento delle attività previste dallo stesso articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.»” .

MOTIVAZIONE

Nel quadro di riassetto del settore della riscossione e della gestione delle entrate comunali e degli enti locali in genere, l'applicazione indiscriminata delle norme di cui all'art. 4 del d.l. 95 del 2012, rischia di obbligare alla dismissione – e quindi escludere dal novero dei soggetti titolati ad operare per i gli enti locali – le società interamente possedute dagli enti stessi sulla base di affidamenti in regime di in house providing. Tale esclusione risulterebbe incoerente non solo con le indicazioni del comma 5, lett. b) del d.lgs. 446 del 1997, che al n. 3 prevede espressamente questa forma di organizzazione ed affidamento delle attività in questione da parte degli enti locali, ma anche con l'esigenza di assicurare continuità e certezza applicativa a principi di autonoma capacità di organizzazione di una funzione pubblica fondamentale quale la gestione delle entrate locali.

La norma proposta estende l'esclusione di tali soggetti societari anche dalla disposizione di cui al comma 8 in quanto lo stesso prevede che:

“8. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014....”, il che implicherebbe ambiti assai ristretti di operatività per tale forma di gestione, nonché il soggiacimento alla scadenza del 31 dicembre 2014 degli affidamenti in essere.

D'altra parte, ove il 'comunque' di cui all'ultima frase del comma 8 citato si intenda come una garanzia di affidamento fino al 31 dicembre 2012 (ove la scadenza naturale sia precedente), ferma restando la scadenza naturale, si presenterebbe la possibilità di una 'corsa' generale alla costituzione di nuove società od all'incremento della scadenza naturale entro il 31 dicembre 2013, conseguenza che appare assurda.

La questione, peraltro, si pone anche per le altre società (statali ed ad attività generale) già escluse dal comma 3, ma non dall'applicazione del comma 8.

Articolo 9

(Disposizioni in materia di verifica degli equilibri di bilancio degli enti locali, di modifiche della disciplina IPT, di IMU, di riscossione delle entrate e di cinque per mille)

34- Riscossione delle entrate dei comuni-Modalità di presa in carico delle posizioni attualmente gestite dagli agenti della riscossione e di regolazione delle quote inesigibili

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

“Art. 9-bis – Riscossione delle quote comunali già in carico ad Equitalia

1. Al fine di assicurare le condizioni per l'ordinata riorganizzazione dei servizi relativi alla riscossione delle entrate comunali, le modalità di attuazione della lettera gg-ter dell'articolo 7, comma 2, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni con legge 12 luglio 2011, n. 106, sono stabilite, in modo che sia salvaguardata l'efficacia delle procedure esecutive in corso, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanarsi previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 marzo 2013.

3. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce, tra l'altro, le modalità di subentro nella gestione delle posizioni debitorie, già in carico agli agenti della riscossione, da parte dei Comuni o dei soggetti da questi incaricati a norma delle leggi vigenti in materia, attraverso la piena operabilità del sistema informativo utilizzato da Equitalia, nel rispetto delle leggi vigenti sull'accesso alle informazioni in materia di riscossione. Il medesimo provvedimento stabilisce termini temporali differenziati in un periodo massimo di dieci anni per la progressiva cessazione da parte delle aziende del gruppo Equitalia S.p.A. delle attività esecutive connesse alla riscossione coattiva delle entrate comunali, a seconda delle diverse tipologie di debito e dello stato di esecuzione delle posizioni debitorie in carico alle aziende stesse alla data del 30 giugno 2013.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dell'interno, da emanarsi entro il 30 giugno 2013, previa intesa sancita presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabilite le modalità di regolazione delle posizioni debitorie e creditorie tra i comuni ed Equitalia, in essere o in formazione alla data di emanazione del decreto stesso, determinatesi a seguito delle procedure di riscossione dei crediti comunali tramite ruolo esattoriale, in modo che la chiusura di tali posizioni a seguito delle comunicazioni di inesigibilità e delle richieste di rimborso di cui agli articoli 17 e 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 risulti sostenibile per i soggetti coinvolti, anche alla luce della progressiva entrata in vigore dei nuovi principi contabili di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196.”

MOTIVAZIONE

Il passaggio dall'attuale regime della riscossione caratterizzato da una diffusa presenza delle società del gruppo Equitalia S.p.a., in specie per ciò che riguarda la riscossione coattiva dei Comuni, al nuovo regime previsto dal d.l. 70 del 2011 che prevede la fuoriuscita di tali soggetti dal novero dei soggetti abilitati ad intervenire nella riscossione delle entrate comunali, necessita di un periodo di transizione più ampio dei pochi mesi previsti dal d.l. 70 e di regole certe per la restituzione dei carichi oggetto di riscossione finora affidati agli agenti della riscossione.

L'ampliamento dei termini temporali, già disposto la limitazione della fuoriuscita di Equitalia alle posizioni oggetto di riscossione più recente e l'individuazione di criteri e modalità per la transizione, di cui alla presente proposta di emendamento, sono funzionali ad una più accurata riflessione sul riassetto della riscossione locale e al completamento della regolazione di taluni importanti aspetti della riscossione degli enti locali, anche nell'ambito dell'attuazione della Delega fiscale attualmente all'esame del Parlamento.

Altre norme sui tributi comunali

Articolo aggiuntivo

35- Modifiche alla disciplina dell'imposta di soggiorno (art. 4, d.lgs. n. 23 del 2011)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni, la cui efficacia decorre dal 2013:

a) al comma 1,

- i. al primo periodo, le parole: "capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte", sono soppresse;
- ii. dopo le parole "in proporzione al prezzo", aggiungere le seguenti "o alla classificazione delle strutture ricettive";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

1-quater. Alle spese finanziate con il gettito dell'imposta di soggiorno non si applicano limiti ed i divieti di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

c) al comma 3, primo periodo, le parole da "Con regolamento da adottare" fino a "nel predetto regolamento" sono abolite; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.

d) al comma 3.bis, dopo le parole "comuni nel cui territorio insistono isole minori", aggiungere "o che sono sedi di Autorità portuale di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o

comunque sedi di porti di categoria II, classi I, II e III di cui alla classificazione recata dall'articolo 4 della medesima legge”

MOTIVAZIONE

Con la proposta di emendamento in esame viene superata la difficoltà derivante dalla previsione dell'art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (“Federalismo municipale”) di un regolamento statale attuativo per l'imposta di soggiorno, pur istituita dal citato decreto.

La perdurante assenza del regolamento attuativo, previsto “entro sessanta giorni” dall'emanazione del decreto legislativo, è infatti suscettibile di determinare difficoltà applicative di qualche rilevanza che potrebbero comportare l'insorgere di contenzioso tra le categorie più direttamente interessate e i Comuni che stanno procedendo a deliberare il nuovo tributo secondo le attuali previsioni di legge.

In particolare, con le disposizioni proposte:

- *viene precisato il ruolo dei gestori delle strutture ricettive quali responsabili del pagamento del tributo con facoltà di rivalsa sul soggetto passivo;*
- *vengono espressamente richiamate le norme di rilievo generale applicabili con riferimento alla gestione dell'imposta (accertamento, riscossione, rimborsi e sanzioni);*
- *viene estesa a tutti i Comuni la facoltà di adozione del tributo, superando difficoltà applicative dovute alla precedente indicazione delle Unioni di Comuni quali possibili soggetti attivi e alla limitazione ai Comuni turistici o città d'arte sulla base di “elenchi regionali” che in molte regioni non risultano deliberati;*
- *le spese finanziate con l'imposta vengono escluse dalle limitazioni dettate dal d.l. 78 del 2010 (art. 6, comma 8), in modo pienamente aderente alle recenti sentenze della Corte Costituzionale (Sentenze nn.159/2008, 182/2011 e 139/2012), laddove stabilisce che “Questi vincoli possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa».”. Tale prescrizione nel caso specifico risulterebbe invece ignorata, poiché che tra le spese sottoposte ai forti vincoli di cui al d.l. 78 figurano quelle per fiere, expo e promozione che assumono particolare rilievo in materia di interventi a sostegno del turismo locale.*

Le modifiche proposte permettono dunque ai Comuni di poter deliberare sulla base di un quadro normativo di riferimento certo ed ancorato alla disciplina generale delle entrate tributarie degli enti locali.

La norma opera a decorrere dal 2013, anno di riferimento per le modifiche regolamentari che i Comuni vorranno adottare, e riprende per la quasi totalità i contenuti di una proposta di fonte governativa circolata a febbraio 2012 nel corso dell'esame parlamentare del d.l. 16.

Articolo aggiuntivo

36- Integrazione dei criteri direttivi dell'imposta municipale secondaria

All'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), le parole “, anche a fini pubblicitari” sono abolite;

b) al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la lettera:

“a-bis) nel caso di impianti pubblicitari di qualsiasi tipo, nonché di insegne di esercizio di superficie complessiva superiore a cinque metri quadrati, anche se installati su suolo privato, il presupposto del tributo, in luogo dell'occupazione, è l'esposizione pubblicitaria misurata in ragione della dimensione del messaggio pubblicitario e delle caratteristiche dell'impianto, sulla base di metodi appropriati in relazione alle diverse tipologie di impianti;”

c) al comma 2, alla lettera d) sono abolite le parole “le sanzioni” e dopo la medesima lettera è aggiunta la seguente:

“d-bis) Le sanzioni sono determinate sulla base dei principi di cui ai decreti legislativi numeri 471, 472, e 473 del 1997, nonché tenendo conto delle modalità attualmente previste per la tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche e per l'imposta comunale sulla pubblicità”;

d) al comma 2, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti lettere:

“g) il regolamento determina le misure delle indennità di occupazione, commisurate alle tariffe che sono comunque applicabili, nei casi di abusivismo;

h) conferma degli obblighi di regolamentazione comunale delle modalità e dei requisiti per le concessioni di spazi pubblici e per l'esposizione o gestione dei mezzi pubblicitari.”

MOTIVAZIONE

La proposta di emendamento punta a rivedere alcuni aspetti dei criteri direttivi dell'IMU secondaria (art. 11 del d.lgs. 23), al fine, in primo luogo, di permettere una corretta applicazione della nuova imposta sull'esposizione pubblicitaria in quanto tale (ad opera di impianti e mezzi di qualsiasi tipo, sia che insistano su aree private che su suolo pubblico). L'attuale formulazione si presta all'interpretazione che la nuova imposta sia applicabile esclusivamente in ragione dello spazio pubblico occupato, a discapito di una effettiva graduabilità del prelievo sui mezzi ed impianti pubblicitari in funzione del sacrificio in termini di spazi pubblici e di paesaggio urbano e della relativa ritraibilità economica (benefici derivanti dall'uso privato).

Vengono inoltre proposte alcune integrazioni dei criteri direttivi relativamente al trattamento dell'abusivismo (esplicita menzione dell'istituto dell'indennità di occupazione in caso di occupazioni o impianti abusivi) e alla conferma espressa dell'obbligo di regolamentazione comunale per le concessioni di spazi pubblici e per l'installazione di impianti pubblicitari.

Articolo aggiuntivo

37- Partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale e contributivo

All'articolo 2, comma 10, lettera b, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole "tributi statali", inserire le parole "e delle sanzioni civili applicate sui contributi recuperati".

MOTIVAZIONE

Nell'ambito della normativa sulla partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale e contributivo, il decreto legislativo n. 23 del 2011 (federalismo municipale) ha aumentato la percentuale del maggior gettito recuperato destinata al Comune che ha concorso al recupero al 50%, con riferimento letterale ai soli "tributi statali". Il decreto legge n. 78 del 2010 ha ampliato il campo di applicazione della partecipazione anche al recupero dei contributi sociali evasi, attraverso una modifica del d.l. 203 del 2005.

Successivamente, infine, il d.l. 138 del 2011, nell'aumentare per il periodo 2012-2014 la quota incentivante riservata al Comune al 100% dei maggiori gettiti recuperati, ha fatto riferimento al d.lgs. 23, limitando pertanto anche il campo di applicazione di questo intervento migliorativo ai soli recuperi tributari.

Essendo insito nella ratio di tutti i provvedimenti in materia l'intento di incentivare maggiormente la partecipazione ai recuperi fiscali in generale, si ritiene necessario ed opportuno uniformare le misure dell'incentivazione in questione. Tale uniformazione appare tanto più auspicabile in considerazione della maggiore complessità dell'intervento comunale nell'ambito dell'accertamento che è anche attualmente meno consolidata nelle metodologie operative.

Articolo aggiuntivo

38- Estensione agli enti locali della procedura di prenotazione a debito in materia di contributo unificato nel processo tributario

1. All'articolo 12, comma 5, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono aggiunte alla fine le parole: “, nonché agli enti locali, alle regioni e alle relative società concessionarie abilitate alla rappresentanza dei predetti enti nel processo tributario.”

MOTIVAZIONE

L'art. 37, comma 6, del decreto legge n.98 del 2011 ha modificato il D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (Testo Unico delle spese di giustizia), estendendo l'applicazione del contributo unificato anche al processo avanti le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, in sostituzione dell'applicazione dell'imposta di bollo. Pertanto, ai sensi del nuovo comma 6-quater dell'art. 13 del Testo Unico citato, per i ricorsi principale e incidentale proposti avanti le Commissioni Tributarie è dovuto il contributo unificato in maniera scaglionata, a seconda della fascia di valore in cui si colloca la controversia.

Va altresì ricordato che, prima delle modifiche introdotte dal citato art. 37 del d.l. n. 98/2011, le spese di giudizio relative al contenzioso tributario erano assolte mediante l'imposta di bollo versata dal contribuente, mentre per gli atti giudiziari degli enti locali vigeva l'esenzione assoluta dalla citata imposta, così come stabilito dall'art. 5, comma 1 della tabella allegato B al D.P.R. n.642/72.

Appare pertanto sostenibile la ricorrenza dell'esenzione per gli enti locali anche dal contributo unificato relativamente ai processi promossi dal Comune, pur essendo opportuno un espresso chiarimento interpretativo o legislativo in merito. L'esenzione dal contributo unificato, infatti, trova, in primo luogo, fondamento normativo nell'art. 10, comma 1, del D.P.R. n.115/2002, il quale prevede che non sia soggetto al contributo unificato il processo già esente dall'imposta di bollo secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, per cui il processo tributario d'appello promosso dall'Ente Locale non dovrebbe scontare il contributo stesso. A ciò si aggiunga che l'articolo 5, comma 1 della tabella allegato B al D.P.R. n. 642/1972, citato, nel testo oggi vigente, prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per tutti gli atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunce, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con esclusione dei soli ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente.

In secondo luogo, si reputa che la prenotazione a debito operi anche a favore degli Enti Locali, in quanto nella locuzione “amministrazione pubblica”, di cui è cenno nell'art.158 del Testo Unico sulle spese di Giustizia, debbono ricomprendersi tanto le Agenzie quanto gli Enti Locali, e ciò contrariamente a quanto ritenuto dalla circolare del 21 settembre 2011 n.1/DF del Ministero dell'Economia e Finanze, la quale specifica che, ai fini della prenotazione a debito del contributo unificato nel processo tributario in cui è parte l'amministrazione, sono da intendersi amministrazioni dello Stato soltanto i Ministeri Centrali e i loro uffici periferici, cui sono equiparate le Agenzie fiscali che gestiscono tributi erariali, escludendo dunque gli enti locali.

L'esplicita estensione dell'istituto della prenotazione alle Agenzie fiscali ad opera del d.l. 16 del 2012, costituisce una conferma della necessità di ricomprendere anche gli enti locali e le regioni nell'istituto in questione, escludendo ogni necessità interpretativa.

Articolo aggiuntivo

39- Riduzione dell'aliquota dell'accisa sull'energia elettrica per l'illuminazione pubblica

All'articolo 1, comma 1 del DM 30 dicembre 2011, aggiungere il seguente periodo: "I consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica rimangono assoggettati all'aliquota dello 0,0031 per ogni chilowattora".

MOTIVAZIONE

La soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica, effettuata, per le Regioni a statuto ordinario con il decreto legge 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, e per le Regioni a Statuto speciale dal decreto legge 16/2012, ha comportato un corrispondente aumento dell'accisa erariale in tutto il territorio nazionale.

In particolare, l'accisa in questione, per effetto del DM 30 dicembre 2011, è passata da 0,0031€/kwh a 0,0121/kwh, registrando un aumento del 75 per cento. Dalla disposizione appena citata, tuttavia, non è esclusa l'illuminazione pubblica a carico dei Comuni che, ad oggi, sconta la piena aliquota. Ciò è dovuto al venir meno dell'esenzione relativa ai consumi per l'illuminazione pubblica, espressamente prevista per le addizionali (in particolare la quota provinciale) e comporta un conseguente aggravio economico per i Comuni in quanto enti preposti all'illuminazione pubblica, stimabile in ben 58 milioni di euro all'anno.

La riduzione dell'aliquota per l'illuminazione pubblica riporta il prelievo sui Comuni – principali destinatari del beneficio – al livello precedente all'abolizione delle addizionali, cioè al livello della previgente misura dell'accisa erariale.

Ciò risponde all'evidente esigenza di assicurare la neutralità degli effetti dell'abolizione dell'addizionale provinciale e comunale, il cui gettito viene infatti inglobato nei trasferimenti erariali o nei fondi del federalismo fiscale destinati ai Comuni e alle Province. Tale esigenza appare tanto più importante alla luce degli ulteriori vincoli finanziari e riduzioni di risorse (meno 2,5 miliardi di euro nel solo 2012), che i Comuni subiscono per effetto delle manovre dell'ultimo biennio.

Articolo aggiuntivo

40- Potestà regolamentare degli enti locali in materia di determinazione dell'importo minimo al di sotto del quale non si effettuano accertamenti.

1. All'articolo 3, comma 11, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Le regioni e gli enti locali possono disporre, nelle forme previste per gli atti di regolamentazione dei rispettivi tributi, un diverso importo ai fini dell'applicazione del comma 10, anche in relazione alle specificità dei tributi di propria rispettiva competenza. Tale eventuale regolamentazione non si applica alla riscossione di crediti già oggetto di iscrizione a ruolo."

MOTIVAZIONE

Nell'ambito dei tributi locali e regionali figurano fattispecie che comportano strutturalmente pagamenti di importo inferiore alla soglia indicata dalla norma. L'obbligo di generalizzata applicazione dell'importo minimo di 30 euro di cui al comma 10, art. 3, del d.l. 16/2012, non solo sembra incidere in modo incongruo sull'autonomia regolamentare e legislativa degli enti territoriali, ma potrebbe comportare l'introduzione surrettizia di una franchigia, anche in violazione dell'articolo 25 della legge n. 289 del 2002, con particolare riferimento al comma 2.

Articolo aggiuntivo

41- Canone di occupazione servizi a rete

1. All'articolo 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aggiungere il seguente punto 6:

“6. In caso di occupazioni per le quali il servizio viene erogato agli utenti finali da una società intermediaria e non dalla società proprietaria o concessionaria dell’impianto, il canone è dovuto da quest’ultima e per utenti finali si intendono i consumatori finali che ricevono il servizio dalla società intermediaria, aventi sede o domicilio nel comune”.

MOTIVAZIONE

La proposta di emendamento tende a superare le problematiche applicative connesse alle occupazioni con servizi a rete laddove questi ultimi sono erogati da un soggetto diverso dal concessionario.

In questo caso infatti, il concessionario quale soggetto passivo, denuncia un numero esiguo di utenti "business" che provvedono a fornire il servizio all'utente finale, utilizzando la rete del concessionario stesso.

L'emendamento proposto pone rimedio alla sistematica sottovalutazione degli imponibili, risolvendo in modo logicamente ed equitativamente corretto il dubbio in merito alla corretta modalità di applicazione della Cosap a seguito della riforma recata dal D.Lgs. n. 164 del 2000, chiarendo che tenuto al versamento sia il soggetto proprietario o concessionario della rete, così come peraltro statuito anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza 30 marzo 2012, n. 5130.

Articolo 9

(Disposizioni in materia di verifica degli equilibri di bilancio degli enti locali, di modifiche della disciplina IPT, di IMU, di riscossione delle entrate e di cinque per mille)

42- Sportelli catastali

All'articolo 9 dopo il comma 6, inserire il seguente comma 7:

“7. All'articolo 6, comma 5-quater del dl 16/2012, convertito con modificazioni dalla legge 44/2012 s.m.i., a fine comma, sono inseriti i seguenti periodi: “Per Uffici si intendono anche gli sportelli decentrati catastali comunali. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 5-septies e seguenti, non è dovuta alcuna garanzia dagli sportelli decentrati catastali comunali, in quanto trattasi di rapporti fra pubbliche amministrazioni, in attinenza con l'esercizio di funzioni fondamentali di cui all'articolo 19 comma 1 lettera a) del dl 95/2012 s.m.i. da parte dei Comuni.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento si rende necessario onde chiarire la possibilità di poter effettuare, anche presso gli sportelli comunali catastali decentrati già attivi o da attivare, le visure gratuite in esenzione da tributi, qualora il soggetto richiedente risulti titolare del diritto di proprietà. Senza tale specifica la gratuità si prospetterebbe solo presso gli Uffici provinciali dell'Agenzia determinando un significativo passo indietro per gli utenti, con gravi disagi per gli stessi.

Pertanto, al fine di consentire ai Comuni di continuare ad offrire tale servizio di visura ovvero di attivarlo in maniera completa, è assolutamente necessario effettuare la modifica proposta.

E' altresì indispensabile chiarire che la garanzia del versamento all'erario degli introiti derivanti dall'applicazione dei tributi catastali non è dovuta dagli sportelli catastali comunali, in quanto l'erogazione di tali servizi attiene rapporti fra pubbliche amministrazioni, ricompresi tra l'altro nell'ambito delle funzioni fondamentali comunali, di cui all'articolo 19 comma 1 lettera a) del dl 95/2012 s.m.i..

Aggiungere il seguente articolo:

Art.....

(Modifiche agli articoli 81 e 86 del decreto legislativo n. 267/2000)

1. All'articolo 81, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi, dopo le parole *“unioni di comuni nonché i membri delle giunte di comuni e province”*, aggiungere le seguenti parole:

“e i componenti degli esecutivi degli organi di decentramento dei comuni capoluogo delle zone individuate come aree metropolitane ai sensi dell'art. 22 del presente testo unico e dell'art. 23 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e smi”.

2. All'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi, dopo le parole *“per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni”*, aggiungere le seguenti parole:

“, per i componenti degli esecutivi degli organi di decentramento dei comuni capoluogo delle zone individuate come aree metropolitane ai sensi dell'art. 22 del presente testo unico e dell'art. 23 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e smi”.

MOTIVAZIONE

La proposta emendativa è finalizzata ad estendere agli organi esecutivi circoscrizionali delle aree e delle città metropolitane la disciplina in materia di aspettative e di oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi, contenuta negli articoli 81 e 86 del TUEL.

Tali contesti metropolitani rappresentano, infatti, contesti territoriali molto vasti e con una significativa densità abitativa.